



CONFINDUSTRIA SALERNO

STATUTO CONFINDUSTRIA SALERNO

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Vision e mission

L'Associazione degli Industriali della provincia di Salerno, con denominazione abbreviata Confindustria Salerno, ha sede legale in Salerno alla Via Madonna di Fatima 194.

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Salerno esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Salerno è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2 – Attività istituzionali

Sono attività istituzionali di Confindustria Salerno:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di



CONFINDUSTRIA SALERNO

- contratti collettivi di secondo livello;
- b) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - e) assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - f) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Confindustria Salerno non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire a Confindustria Salerno le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Salerno, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono soci effettivi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della provincia di Salerno o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Salerno o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della suddetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrare come soci effettivi o soci ordinari di territorio, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Possono aderire, inoltre:

- consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui ai precedenti punti;



- imprese artigiane e cooperative.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Salerno e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previo istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione; per l'adesione delle cooperative è richiesta la maggioranza dei 2/3. Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di un biennio e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Salerno e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato passivo. Hanno, altresì, diritto di elettorato attivo negli organi delle articolazioni interne merceologiche.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Confindustria Salerno comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle



riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;

- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Salerno ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Art. 6 - Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III - GOVERNANCE

Art. 7 – Organi associativi

Sono organi di Confindustria Salerno:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Consiglio di Presidenza
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi, dei soci ordinari di territorio e dei Soci aggregati in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi relativi all'ultima rata, che può essere effettuato sino al giorno dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori



assemblearsi ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato secondo la seguente progressione:

- fino al contributo minimo sarà assegnato 1 voto;
- dal contributo minimo e fino a 2 volte sarà assegnato un voto aggiuntivo se è stato imputato il contributo minimo o una frazione almeno pari alla metà;
- da 2 volte il contributo minimo e fino a 4 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato imputato il contributo minimo maggiorato del 12,5%, o frazione almeno pari alla metà;
- da 4 volte il contributo minimo e fino a 8 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato imputato il contributo minimo maggiorato del 25%, o frazione almeno pari alla metà;
- da 8 volte il contributo minimo e fino a 16 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato imputato il contributo minimo maggiorato del 50%, o frazione almeno pari alla metà;
- oltre, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato imputato il contributo minimo maggiorato del 75%, o frazione almeno pari alla metà."

Ad ogni Socio possono essere attribuiti al massimo 30 Voti Assembleari.

I voti sono attribuiti in base ai contributi versati.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri, il Direttore Generale. Assiste ai lavori il funzionario dell'Associazione con incarico di Assistente agli Organi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- f) modificare il presente Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9 – Consiglio Generale

Il Consiglio generale è composto da:

1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, i Past President, purché espressione di imprese regolarmente associate e privi di incarichi politici, i Presidenti delle componenti merceologiche,
2. i seguenti componenti elettivi:
 - a) rappresentanti generali, eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari, in numero di 1/4 dei membri espressi dalle componenti territoriali e merceologiche interne e da Piccola Industria e Giovani Imprenditori, secondo quanto disposto dal Regolamento Unico di Sistema;
 - b) n. 2 rappresentanti aggiuntivi nominati dalla Piccola Industria e dai Giovani Imprenditori;
 - c) un ulteriore membro per ogni Gruppo che esprima almeno 200 mila € di contributi associativi.
3. n. 3 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.



4. i rappresentanti designati da Organizzazioni similari che aderiscono mediante accordi di collegamento organizzativo e/o protocolli d'intesa stipulati tra le stesse e la Confindustria Salerno. Il numero dei rappresentanti in Consiglio Generale designati da Organizzazioni similari non può essere superiore a cinque componenti.

Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

Il Direttore dell'Associazione interviene alle riunioni con funzioni di Segretario e con parere consultivo.

Assiste ai lavori e ha funzione di segretario verbalizzante, il funzionario dell'Associazione con incarico di Assistente agli Organi.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di un quadriennio consecutivo al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- f) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- g) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- i) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- j) approvare i regolamenti dei gruppi e raggruppamenti;
- k) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- l) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
- m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
- n) eleggere, su proposta del Consiglio di Presidenza, a scrutinio segreto con schede contenenti un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei nominativi esprimibili, i rappresentanti dell'Associazione in Enti o Organismi, ovvero può designarli con il parere favorevole di tutti i presenti aventi diritto al voto;
- o) nominare una o più persone, cui delegare, per determinati atti, parte delle sue attribuzioni.

Art. 10 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. il Presidente
2. i 5 Vice Presidenti elettivi con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni dispari;
3. i Vice Presidenti di diritto ovvero i Presidenti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori;
4. l'ultimo Past President come invitato;
5. un rappresentante per ogni Organizzazione similare che aderisca mediante specifico accordo



stipulato con la Confindustria Salerno, nel quale sia prevista esplicitamente la partecipazione al Consiglio di Presidenza del Presidente pro tempore dell'Organizzazione.

Il Direttore dell'Associazione interviene alle riunioni con funzioni di Segretario e con parere consultivo. Assiste ai lavori e ha funzione di segretario verbalizzante, il funzionario dell'Associazione con incarico di Assistente agli Organi.

I componenti del Consiglio di Presidenza eletti dal Consiglio generale durano in carica quattro anni in coerenza con la durata del mandato del Presidente e scadono insieme al mandato di quest'ultimo. Essi sono rieleggibili, ma per non più di un mandato consecutivo a quello della prima elezione. I Vice Presidenti di diritto scadono con il venir meno della loro carica.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente ed è dallo stesso convocato, almeno una volta ogni due mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione;
- e) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- f) proporre al Consiglio Generale la designazione o la revoca dei rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- i) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
- j) deliberare le sanzioni di sospensione;
- k) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:



- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente il più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Art. 12 – Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione

La Commissione è composta da tre membri che possono essere:

imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

La Commissione deve almeno insediarsi n. 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di possibili autocandidature con gli eventuali relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale:

- i candidati che, nel corso delle consultazioni, abbiano ottenuto il sostegno di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 13 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3 di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.



CONFINDUSTRIA SALERNO

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà inserita nel patrimonio dell'Associazione oppure destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 14 – Categorie merceologiche

Le imprese associate sono suddivise in gruppi merceologici, rappresentanti i principali settori del territorio, o sezioni di filiera.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio di Presidenza. I Soci rappresentanti lo stesso Settore per specialità di produzione o di servizi possono riunirsi in gruppi se composti da almeno dieci Aziende che esprimono almeno 40mila € di contributi associativi.

La costituzione di un Gruppo può essere richiesta al Presidente dalle Aziende interessate o può essere proposta dal Presidente, una volta verificato che ricorrano le condizioni richieste dal presente articolo.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

L'Assemblea costitutiva del Gruppo è convocata e Presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un Vice Presidente all'uopo delegato.

Il Gruppo applica il regolamento interno, conforme alle direttive generali del presente Statuto e del relativo regolamento di attuazione, approvato dal Consiglio Generale.

Eventuali variazioni apportate al regolamento interno vanno sottoposte alla valutazione del Consiglio Generale.

I Presidenti dei Gruppi merceologici regolarmente costituiti sono membri di diritto del Consiglio Generale.

Ogni Gruppo ha diritto ad eleggere un ulteriore membro in Consiglio Generale allorché esprima almeno 200 mila € di contributi.



I membri "aggiuntivi" sono nominati alla costituzione del Gruppo o al raggiungimento della consistenza prevista e decadono soltanto al termine del mandato della Presidenza del Gruppo che li ha nominati.

La consistenza di ciascun Gruppo viene verificata al 31 dicembre di ogni anno.

I Gruppi merceologici costituiti nell'ambito associativo vengono sciolti qualora vengano a mancare i requisiti previsti.

Il provvedimento del Consiglio di Presidenza viene adottato trascorsi sei mesi dalla comunicazione della verifica della mancanza dei requisiti e comporta la decadenza dal Consiglio Generale del Presidente e dell'eventuale ulteriore Delegato.

In relazione a problematiche specifiche e tematiche particolari, il Consiglio di Presidenza, su proposta di almeno dieci associati, può costituire, indicandone i termini di operatività, Raggruppamenti di imprese o di persone, a partecipazione libera, oppure Sezioni di Filiera che hanno facoltà di adottare un Regolamento e di eleggere un Coordinatore. Il Coordinatore partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Generale.

Art. 15 – Comitato Piccola Industria

Nell'ambito di Confindustria Salerno è costituito il Comitato Piccola Industria composto da imprese che occupano non più di cinquanta dipendenti e comunque non controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e del D.L. 127/91.

Sono organi del Comitato Piccola Industria:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Presidente;
- 3) il Vice-Presidente;
- 4) il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) eleggere, a scrutinio segreto, il Presidente del Comitato Piccola Industria in sede di apposita riunione assembleare;
- b) eleggere, a scrutinio segreto, nove componenti del Consiglio Direttivo, in occasione della stessa riunione assembleare in cui è eletto il Presidente, con scheda recante un numero di preferenze non superiore a sei.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- rappresenta il Comitato Piccola Industria;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- dà esecuzione alle deliberazioni degli organi del Comitato;
- propone le designazioni e le nomine contemplate nel presente articolo.

Il Presidente assume di diritto la carica di Vice-Presidente di Confindustria Salerno. Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente riferendogli, per l'opportuno coordinamento, su programmi e attività delegategli.

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente;
- dall'immediato Past-President;
- da nove componenti eletti dall'Assemblea del Comitato Piccola Industria.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere nel proprio seno, su proposta del Presidente, il Vice-Presidente;
- b) designare, su proposta del Presidente, due propri rappresentanti nella Giunta di Confindustria Salerno;
- c) esaminare e trattare i problemi riguardanti la piccola industria;
- d) elaborare proposte per la soluzione di tali problemi da sottoporre all'approvazione dei competenti organi direttivi;
- e) partecipare alle iniziative promosse nel territorio e di interesse delle piccole imprese;



f) provvedere alla designazione o alla nomina di propri rappresentanti negli organi associativi locali, regionali e nazionali della Piccola Industria nell'ambito del sistema confindustriale;

Il Consiglio Direttivo può essere integrato da massimo tre ulteriori componenti, i quali intervengono alle riunioni a pieno titolo, designati dal Consiglio stesso su proposta del Presidente del Comitato Piccola Industria.

Il Presidente del Comitato Piccola Industria, ogniqualvolta lo ritiene, invita i Presidenti dei Gruppi merceologici costituiti nell'ambito di Confindustria Salerno per argomenti di interesse comune.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

Il Consiglio Direttivo per l'espletamento dei propri compiti è tenuto a riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo fax o e-mail inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 16 – Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico Regolamento.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 17 – Direttore Generale

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di nominare e revocare il Direttore Generale ovvero di affidare a uno o più funzionari l'incarico di coordinamento dell'Associazione.

Laddove nominato, il Direttore è responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Può nominare 1 o più Vice Direttori.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Spetta al Presidente - nell'ambito dei compiti di cui ai precedenti commi - definire i contenuti delle attribuzioni delegate ai funzionari, con apposito atto di incarico.

Art. 18 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- gli investimenti mobiliari e immobiliari
- le erogazioni o lasciti a favore di Confindustria Salerno

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

Art. 19 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 30 dicembre



dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella di certificazione dei Revisori Contabili.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 20 – Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 21 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORME TRANSITORIE

approvate dall'Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2016

NORMA TRANSITORIA 1

Soci:

Le imprese iscritte prima della data di entrata in vigore del presente Statuto mantengono inalterati tutti i diritti acquisiti al momento della propria adesione. Per le iscrizioni successive all'entrata in vigore del presente Statuto vengono applicate le norme di cui all'art. 5.

NORMA TRANSITORIA 2

Componenti elettivi del Consiglio Generale:

In riferimento all'art. 9 (Consiglio Generale) punto 2 (Componenti elettivi) lettera a), al fine di garantire un passaggio progressivo a quanto disposto dal Regolamento Unico di Sistema, limitatamente ai prossimi due mandati, restano confermati numero 24 Componenti elettivi.

Per riallineare le scadenze secondo quanto previsto dal presente Statuto, i Componenti elettivi del prossimo Consiglio Generale (ex Giunta) saranno eletti in occasione dell'Assemblea Ordinaria del 2020.

NORMA TRANSITORIA 3

Art. 10 Consiglio di Presidenza:

L'applicazione di quanto previsto dall'art. 10 punto 4 comma 1 ("ultimo Past President come invitato"), si applicherà a partire dal terzo mandato successivo all'approvazione del presente Statuto.